



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"N. De Filippis - G. Prestia"
Via Santa Maria dell'Imperio - 89900 VIBO VALENTIA
email: vvis009007@istruzione.it PEC: vvis009007@pec.istruzione.it
Tel. DS 0963 43066 - 0963 376776 - DSGA 0963 376775
Ufficio personale 0963 376774 - Ufficio Alunni 0963 376777



Circolare N. 116

Vibo Valentia 09/05/2019

- AI COORDINATORI E AI DOCENTI DELLE QUINTE CLASSI
 - AL D.S.G.A
- AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: Protezione dati personali e documento del 15 Maggio

In vista della definizione del documento del 15 maggio si evidenzia che l'OM 205/2019, che richiama le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con Nota del 21 marzo 2017, ha sottolineato la necessità di prestare particolare attenzione alla protezione dei dati personali degli studenti, dal momento che il documento deve essere affisso all'albo dell'istituto e pubblicato sul sito della Scuola.

Principi da seguire:

Nella Nota del 21/3/2017, il Garante ricorda innanzitutto i principi ai quali attenersi, che valgono in qualsiasi situazione in cui il personale scolastico abbia a che fare con dati personali o dati sensibili, soggetti questi ultimi a maggiore tutela. Pensiamo, ad esempio, alla predisposizione dei vari PDP per alunni con disturbi di apprendimento o bisogni speciali.

Prima di tutto vale il **principio di necessità**: i dati personali vanno trattati solo se la finalità del trattamento non è conseguibile con altri mezzi (dati anonimi o identificabilità dell'interessato solo in caso di necessità). In secondo luogo, vale il **principio di pertinenza e non eccedenza**. Se necessari per il perseguimento di specifiche finalità, i dati trattati devono essere soltanto quelli effettivamente pertinenti e non eccedenti per il perseguimento di tali scopi. È quindi illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla finalità.

Esami di Stato 2019: indicazioni per la redazione del documento del 15 maggio

Dopo aver richiamato i principi base, il Garante procede con le indicazioni pratiche. *“Non si ha alcuna ragionevole evidenza –scrive nella Nota- della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo [fino all'anno scorso] della terza prova”*. Da quest'anno il discorso vale per il colloquio, che la commissione deve preparare nel modo più adeguato possibile agli studenti esaminandi. *“È chiaro –spiega il Garante- che il senso del documento sia quello di mettere in*

evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono”.

Alla luce di tutto questo, si invitano i coordinatori di classe e gli altri docenti delle quinte classi ad attenersi a quanto richiesto nella circolare del MIUR. Si precisa che neanche il semplice elenco nominativo degli studenti e i crediti personali riportati dai singoli studenti devono essere inseriti nel documento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Gentile

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti **dell'art. 3**, c. 2 D.Lgs n. 39/93.